

Tribunale di Vicenza, sentenza 20 marzo 2012; Presidente COLASANTO; Estensore LIMITONE.

**Intermediazione finanziaria – Bond argentini – Situazione di rischio default sin dagli anni 1999-2000 – Notorietà - Sussistenza.**

*Costituisce fatto notorio la circostanza che gli operatori professionali, come le banche, fossero a conoscenza del rischio default dei bond argentini sin dagli anni 1999-2000, per effetto delle comunicazioni e delle raccomandazioni che erano effettuate sia dalla Consob che dalla Borsa italiana.*

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano  
TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, in persona dei Magistrati:  
dott. Marcello Colasanto Presidente  
dott. Antonio Picardi Giudice  
dott. Giuseppe Limitone Giudice rel.  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo il 17.10.2008 al n. 7497/2008 R.G., promossa con atto di citazione notificato il 9.10.2008 da Aiut. Uff. Giud. del Tribunale di Vicenza

DA

DN. Maria Adelaide  
residente in Schio (VI), via G. Maccà n. 25

- Attrice -

rappresentata e difesa per mandato a margine della citazione dall'avv. Giovanni Tisato, con Studio e domicilio eletto in Vicenza, via Card. Elio Dalla Costa n. 15

CONTRO

Banca Fideuram spa  
con sede in Roma, piazzale Giulio Douhet n. 31

- Convenuta -

rappresentata e difesa per mandato a margine della comparsa di risposta dall'avv. Paolo Cappellaro, con Studio e domicilio eletto in Vicenza, via S. Biagio n. 25

OGGETTO: intermediazione finanziaria.

CONCLUSIONI

Dell'attrice:

accertata la responsabilità della banca per le indicate violazioni di legge, dichiarare nullo il negozio 2.3.2001 e condannare la banca a restituire la somma versata in esecuzione del contratto; in via subordinata, accertato il grave inadempimento precontrattuale o contrattuale, dichiarare risolto parzialmente il negozio 2.3.2001, e condannare la banca a risarcire i danni da quantificare in causa; in via ulteriormente subordinata, annullare il negozio 2.3.2001 ex art. 1429, n. 1 e n. 2, c.c.; in via ulteriormente subordinata, condannare la banca a risarcire il danno da quantificare in causa per false o erronee od omesse informazioni dovrose ex art. 2043 c.c.; in via ulteriormente subordinata ed accertato il grave inadempimento, condannare la banca a risarcire i danni da quantificare in causa; in ogni caso, con interessi e rivalutazione dalla data del pagamento al saldo; spese di causa rifuse; in via istruttoria, come da istanza di fissazione di udienza del 13.10.2009;

della convenuta:

In via pregiudiziale/preliminare:

- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la maturata prescrizione dell'azione di annullamento esperita da controparte e, per l'effetto, rigettarla congiuntamente alle connesse richieste ripetitorie;

- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la maturata prescrizione dei diritti di controparte a far valere pretese di sorta in via pre e/o extracontrattuale e, per l'effetto, rigettare tutte le domande dalla stessa formulate in via pre e/o extracontrattuale;

- accertare e dichiarare per i motivi di cui in atti, la rinuncia all'azione di parte attrice relativamente ai fatti di causa e/o accertare e dichiarare l'esclusione di responsabilità dalla stessa parte attrice validamente espressa (art. 1229) e per l'effetto, rigettare tutte le richieste dalla stessa formulate in questo giudizio;

NEL MERITO

In via principale:

- rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, tutte le domande proposte dalla precedente attrice nei confronti di Banca Fideuram;

In via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante ritenga di dovere accogliere, in toto o in parte, le domande di

parte attrice, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, che l'entità del quantum debeatur si ricava sottraendo dalla somma spesa da parte attrice per l'acquisto de quo, pari ad € 243.719,63, la somma dalla stessa percepita in sede di vendita dei medesimi titoli e, per l'effetto, ridurre l'eventuale condanna di Banca Fideuram a una cifra in ogni caso non superiore a € 118.719,63 ovvero alla somma data dalla differenza tra cifra spesa da controparte per l'acquisto e quella che dovesse accertarsi essere stata incassata in sede vendita;

In via ulteriormente subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante ritenga di dovere accogliere, in toto o in parte, le domande di parte attrice, e ove la vendita non ci fosse stata o fosse stata eseguita a prezzo inferiore al 30% del valore nominale dei titoli per cui è causa, accertare e dichiarare, per in motivi di cui in atti, che l'entità del quantum debeatur si ricava sottraendo dalla somma di € 243.719,63 il valore attuale dei titoli pari a € 75.000,00 e, per l'effetto, ridurre l'eventuale condanna di Banca Fideuram a una cifra in ogni caso non superiore a € 168.719,63;

In via riconvenzionale:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudicante ritenga di dover accogliere, in toto o in parte, le domande di parte attrice, condannare in via riconvenzionale, e per i motivi di cui in atti, l'odierna attrice alla restituzione, in favore di Banca Fideuram, della totalità dei titoli Argentina per cui è causa, oltre ai frutti civili maturati;

in via istruttoria, come da note conclusive del 9.10.2009.

**FATTI RILEVANTI E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato il 9.10.2008 DN. Maria Adelaide chiamava in giudizio la Banca Fideuram, esponendo di avere acquistato in data 2.3.2001 titoli argentini per € 250.000,00, senza essere stata edotta dei rischi connessi, e, comunque, in violazione delle regole stabilite dal Reg. CONSOB per il collocamento ai risparmiatori, e senza che le sia mai stato consegnato un prospetto informativo; di aver subito un danno in conseguenza del default dei titoli, in parte rimediato mediante col-

locazione degli stessi ad € 125.000,00 nell'anno 2005.

Si costituiva la Banca chiedendo il rigetto della domanda.

Seguiva rituale scambio di memorie.

Con istanza depositata il 13.10.2009, parte attrice chiedeva la fissazione dell'udienza davanti al Collegio.

La causa era istruita solo documentalmente, e discussa all'udienza del 25.11.2011, quindi veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.

La Banca convenuta ha venduto all'attrice bond argentini il 2.3.2001; alla fine dello stesso mese lo Stato Argentino ha dichiarato default, sicché i titoli del suo debito hanno subito un tracollo e, con essi, gli stessi risparmi degli investitori che quei titoli avevano comperato.

La vicenda può essere compresa con questi due riferimenti temporali: data acquisto, data default.

Con le conoscenze a disposizione della Banca, è inverosimile anche solo opinare che la Banca (ad inizio di marzo) non sapesse della situazione di default dell'Argentina, che solo doveva essere reso pubblico mediante atti ufficiali.

Di conseguenza, anche a voler dare valore alla dichiarazione dell'attrice di cui al doc. n. 7 di parte convenuta, con cui si sarebbe resa edotta la stessa dell'alto grado di rischio e di volatilità dei titoli acquistati ("Con la presente dichiaro di essere a conoscenza dei rischi relativi alla negoziazione del titolo in oggetto in ordine al basso rating delle Agenzie di valutazione ed in ordine all'alta volatilità a cui sono sottoposti i corsi giornalmente."), essa non può valere in alcun modo a scriminare la Banca dalle sue gravi e volute negligenze informative in ordine al reale stato dei titoli argentini.

Infatti, una cosa è la normale alea di cui sono permeati i titoli ad alto rischio (in specie relativa alla possibilità dell'alta volatilità del titolo, con riferimento al capitale investito), e ben altra cosa è la situazione di manifesto default dell'emittente, che rende il titolo di debito ormai quasi carta straccia.

Qui non si tratta di scommettere su un titolo ancora vitale, bensì di acquistare un titolo ormai defunto.

Ora, se l'Argentina si è trovata ufficialmente in default alla fine del mese di marzo, la Banca in possesso dei titoli di quel Paese non avrebbe dovuto collocarli ai privati risparmiatori, ma

solo ad investitori professionali, i quali fossero bene a conoscenza del più qualificato grado di rischio di essi (prossimo al default), ben superiore alla normale alea accettata nel doc. n. 7 cit.

Un investitore può accettare il rischio che un titolo sia molto volatile, ma non gli si può certo collocare un titolo di un emittente già in default.

Invero, in questo caso, la incertezza relativa alla volatilità è divenuta ormai certezza rispetto alla non recuperabilità del capitale investito.

Non si tratta più di accettare un rischio, ma di prendere atto di un sicuro default.

Ovviamente, di questo la Banca non poteva aver parlato con il privato risparmiatore, visto che, a quel punto dei fatti, lo scopo dell'operazione, di questa come di tante altre in quel periodo, era di disfarsi del titolo carta straccia a scapito di ignari (e tali dovevano restare) clienti retail.

Altro che adempimento di obblighi informativi. Proprio nulla di tutto ciò, perché altrimenti il cliente non avrebbe certo comprato un titolo prossimo al default dell'emittente, cosa invece ben nota da tempo al sistema bancario.

In ogni caso, la dichiarazione de qua è stata prodotta solo in copia e, benché disconosciuta la conformità all'originale da parte dell'attrice, la Banca non ha versato in atti quest'ultimo, sicché il valore probatorio della copia rimane obliterato.

Neppure può ritenersi rispettato nel caso di specie il parametro dell'adeguatezza, atteso che un titolo ormai prossimo al default non avrebbe dovuto certo essere collocato ad un cliente privato, non professionale, ignaro ed incapace di apprezzare la reale situazione, nota solo alla banca.

E' vasta, in proposito, la casistica delle fonti di informazione note (per gli operatori), che possono valere in questa causa alla stregua di un fatto notorio.

Risulta, infatti, che al momento dell'acquisto (2.3.2001) la Banca già sapeva, o doveva comunque saperlo usando la normale diligenza dell'operatore finanziario, che i bond argentini erano titoli già prossimi al default, in quanto le banche italiane avevano iniziato a dismettere metodicamente i titoli argentini sin dal 1999, trasferendo sui risparmiatori il rischio che si prefigurava già come di insolvenza.

All'epoca, i bond argentini erano considerati comunque titoli ad elevato rischio, obbligazioni adatte unicamente a investitori speculativi e in grado di valutare e sostenere rischi speciali (cfr. i Notiziari CONSOB già nel 2000, ritenuti ormai – in subiecta materia - notori, alla stregua della Gazzetta Ufficiale).

Inoltre, e con specifico riferimento ai bond argentini, la Borsa Italiana, con i suoi comunicati dei primi del 2000, aveva rammentato a tutti gli operatori finanziari, tra i quali non poteva non esserci la Banca convenuta, poiché trattava titoli finanziari, che nel luglio del 1999, le principali agenzie di rating internazionali avevano segnalato le implicazioni sulla finanza pubblica argentina della recessione economica aggravatasi negli ultimi mesi e le difficoltà di gestione della politica economica enfatizzano i rischi dei titoli del debito pubblico argentino già rappresentati in indici di rating negativi confermati nel 1999; pertanto, i titoli argentini hanno già un rating negativo nell'anno 1999, che è poi ulteriormente peggiorato a causa dell'enfatizzazione dei rischi connessi allo Stato argentino.

Ed infatti, è noto che i titoli argentini, sin dal gennaio del 1999, erano considerati in base al rating come prodotti di tipo speculativo con annesso rischio di credito, tanto che la relativa offering circular evidenziava già le critiche condizioni finanziarie della Repubblica Argentina, concludendo - con riferimento ai titoli emessi nel gennaio 1999 - che le obbligazioni sono adatte solo a investitori speculativi e in condizioni di valutare rischi speciali.

L'onere di conoscenza delle vicende inerenti lo specifico strumento finanziario trattato deriva dall'art. 26, co. 1, lett. e), del Reg. CONSOB n. 11522/1998, salva la prova da parte della Banca di avere ignorato senza colpa le caratteristiche del titolo, da ammettere tuttavia cum grano salis, in quanto l'intermediario dovrebbe di regola astenersi dal collocare un titolo di cui non conosca a fondo le caratteristiche.

In questa situazione conoscitiva, la Banca aveva l'obbligo di avvisare il cliente del grado di rischio cui andava incontro con quello specifico acquisto, anche se – comunque diversamente dal caso di specie - il cliente fosse stato connotato da elevata professionalità.

L'obbligo di informazione si ricava oltre che dalla norma di cui all'art. 21, co. 1, lett. a) d.lgs.

n. 58/1998 (diligenza e correttezza), anche, e più specificamente, da quella di cui all'art. 28 del Reg. CONSOB n. 11522/1998, secondo il quale gli intermediari devono fornire all'investitore, prima di ogni operazione, informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione in atto, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento.

Analogo discorso riguarda l'adeguatezza della operazione rispetto al profilo di rischio, che la attrice non ha voluto fornire.

L'assenza di informazioni circa la propensione al rischio del risparmiatore non può certo rendere adeguata qualsiasi operazione, anzi deve vincolare chi propone l'investimento a maggiore cautela e a maggiore diligenza nelle proposte e nell'assolvere gli obblighi informativi in relazione al rischio connesso ad ogni singola operazione.

La mancanza di informazioni formali fornite dal risparmiatore non esime l'intermediario dalla verifica in concreto dell'adeguatezza dell'acquisto rispetto al soggetto al quale lo stesso è proposto.

Proporre ad una persona anziana non avvezza ad investimenti rischiosi un titolo che è prossimo al default, quanto l'intermediario è a conoscenza di ciò o dovrebbe esserlo usando l'ordinaria diligenza dell'operatore di media qualitas (salvo a voler ritenere sprovveduta anche la Banca), dà luogo ad una operazione senz'altro inadeguata (come potrebbe essere il contrario?), che richiede una specifica informativa della Banca ed il consenso del cliente, dati per iscritto, ai sensi dell'art. 29, co. 3, Reg. CONSOB n. 11522/98, con il conseguente obbligo risarcitorio dovuto alla violazione delle norme di comportamento imposte alla Banca dalla legge.

Deve dunque ritenersi che l'ordine di acquisto sia avvenuto in palese violazione degli obblighi di informativa e di adeguatezza di cui agli artt. 21, lett. a) e b), d.lgs. n. 58/1998 e 28 e 29 del Reg. CONSOB n. 11522/1998.

Le norme violate dal collocatore costituiscono senz'altro norme imperative (v. Cass. 29 settembre 2005 n. 19024, Mass. CED n. 583654), essendo poste a tutela di interessi pubblicistici che trascendono gli interessi delle parti, individuabili, da un lato, nella tutela dei risparmiatori uti singuli, e dall'altro lato nella tutela del

risparmio pubblico quale elemento di valore dell'economia nazionale, oltre al corretto andamento delle contrattazioni di borsa in funzione antispeculativa, pure in funzione dell'efficienza del mercato dei valori mobiliari (cfr., sui valori tutelati dalle norme in materia di collocamento del risparmio privato, Cass. 7 marzo 2001 n. 3272, Fall. 2002, 377 e G.civ. 2001, I, 2109).

Da questa conclusione non può che discendere l'accoglimento della domanda di risarcimento danni che riposa sulla responsabilità contrattuale della Banca.

Quanto alla sussistenza di un nesso eziologico fra l'inadempimento risultante in causa e il danno che l'attrice assume di aver patito, va ritenuto, quanto meno in via presuntiva, che, se la Banca avesse adempiuto al proprio onere di una completa e approfondita informazione, seguita da una compiuta avvertenza sulla sua inadeguatezza, l'attrice si sarebbe certo astenuta dall'acquisto, che all'epoca era ormai del tutto scriteriato.

Va pertanto rimborsata all'attrice la perdita subita, al netto del controvalore dei titoli ceduti e delle cedole incassate, che dovranno essere da lei adeguatamente documentati alla Banca convenuta.

A partire dal 2.3.2001 si giustifica peraltro anche la corresponsione di interessi destinati a compensare i mancati introiti che sarebbero potuti derivare dall'impiego del denaro in investimenti più prudenti e, quindi, anche meno remunerativi, di quelli effettuati acquistando i bond argentini.

Tenendo conto delle remuneratività media nel periodo di investimenti in titoli a basso rischio, può, allora, affermarsi, anche facendo ricorso all'equità, l'obbligo della Banca di corrispondere interessi al tasso annuo del 5% sul dovuto, poiché tale soluzione garantisce una remuneratività media rispetto ad un lasso di tempo nel quale vi è stato un progressivo ribasso dei tassi di rendimento di titoli a basso rischio.

Conclusivamente, pertanto, la Banca convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di DN. Maria Adelaide della somma capitale di € 250.000,00 - € 30.527,00 (controvalore dei titoli ceduti, cfr. verbale udienza 25.11.2011), e dedotte le cedole riscosse, maggiorata degli interessi, al tasso del 5% per anno, dal 2.3.2001 fino al saldo effettivo.

Le questioni non espressamente esaminate si reputano assorbite.

Le spese seguono, per legge, la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando;

ogni contraria ed altra istanza rigettata;

condanna la Banca Fideuram spa a pagare alla sig.ra Maria Adelaide DN. la somma di € 219.473,00 (€ 250.000,00 - € 30.527,00), da cui si dovranno dedurre le cedole già incassate, oltre agli interessi sul residuo debito al tasso del 5% annuo, dal 2.3.2001 fino al saldo effettivo;

condanna Banca Fideuram spa al pagamento delle spese processuali in favore di Maria Adelaide DN., che liquida in complessivi € 15.298,66, di cui € 608,31 per spese in senso stretto, € 1.632,35 per spese generali, € 2.893,00 per diritti ed € 10.165,00 per onorari, oltre cpa (4%) ed iva (21%).

Così deciso in Camera di consiglio il giorno 25.11.2011.

Il Giudice est.

Il Presidente.

\*

IL CASO.it